

REGIONE	ABRUZZO	ABRUZZO EXTRAFUS	BASILICATA	BOLZANO	CALABRIA	CAMPANIA
LEGGE	Legge Regionale 23 dicembre 2014, n. 46	L.R. 22 agosto 2022, n. 25	L.R. 12 dicembre 2014, n. 37 <i>Legge aggiornata e coordinata con:</i> L.R. 17 aprile 2015, n. 16	Legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9	L.R. 18 maggio 2017, n. 19	L.R. 15 giugno 2007, n.6 <i>Con modifiche apportate dal 30 gennaio 2008 al 15 luglio 2020</i>
9. ASPETTI TECNICI	<p>TITOLO VIII (Attuazione della normativa sugli aiuti di stato in materia culturale e in materia ambientale attraverso il contratto di sviluppo locale)</p> <p>CAPO I (Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo)</p> <p>Art. 25 (Cumulo degli aiuti e verifica del rispetto delle intensita')</p> <p>In caso di cumulo di finanziamenti regionali e statali per gli stessi costi ammissibili, il Servizio regionale competente in materia di cultura verifica "il non superamento dell'intensità di aiuto piu' elevata concedibile, corrispondente a quanto necessario per coprire le perdite di esercizio con esclusione della possibilita' per le istituzioni culturali di ottenere un utile, pur se ragionevole."</p>	<p>Art. 7 (Concessione, commisurazione e liquidazione dei contributi)</p> <p>Art. 9 (Norma transitoria)</p> <p>Dettagli e aspetti tecnici sono riassunti nell'articolo dal titolo "Concessione, commisurazione e liquidazione dei contributi". Fra gli aspetti più rilevanti: le richieste di contributo fanno riferimento al periodo annuale e sono assegnati sulla base di parametri e punteggi (precisati in un allegato), l'ammontare del contributo non puo' eccedere il 50 per cento della spesa per un tetto massimo di 30.000,00, il 40% può essere erogato prima della realizzazione del programma. I contributi non sono cumulabili con quelli previsti da altre leggi regionali per le medesime finalita'. La legge che è del 2022, recepisce dal punto di vista tecnico le problematiche connesse alle restrizioni Covid</p>	<p>Art. 18 (Abrogazioni di norme)</p> <p>Art. 19 (Norma transitoria)</p> <p>Art. 20 (Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore)</p> <p>La legge contiene numerosi indicazioni collegate al cambio di normativa e ad aspetti procedurali, si rimanda agli articoli per approfondimenti</p>	<p>Art. 9 (Criteri di attuazione)</p> <p>I criteri di attuazione per la concessione di vantaggi economici vengono deliberati dalla Giunta Provinciale entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge.</p>	<p>TITOLO III (Programmazione degli interventi e individuazione dei beneficiari)</p> <p>Art 13 (Modalità di determinazione dei benefici ed erogazione dei finanziamenti)</p> <p>TITOLO IV (Disposizioni di attuazione e finali)</p> <p>Art. 14 (Regolamento di attuazione)</p> <p>Le modalità di presentazione delle istanze per i finanziamenti, i parametri, quantitativi e qualitativi, i criteri e le modalità sono determinati nel regolamento di attuazione che fa riferimento ad alcuni principi, fra cui un'incidenza massima del 15% della valutazione qualitativa, l'intervento finanziario regionale non può essere superiore al sessanta per cento dei costi ammissibili, che per le imprese di produzione non possono superare i 500.000,00 euro.</p> <p>Per la valutazione la Giunta si avvale di un comitato di tre esperti (vedi campo 2.C Strumenti di consultazione). Si descrivono in breve le procedure di assegnazione.</p>	<p>TITOLO II (Modalità dell'intervento regionale)</p> <p>Art. 6 (Programmi di investimento e promozione regionale)</p> <p>Art. 8 (Sostegno regionale ordinario alle attività di spettacolo)</p> <p>TITOLO III (Organizzazione, vigilanza e misure finanziarie)</p> <p>Art. 14 (Modalità e tempi di presentazione delle istanze)</p> <p>Una particolarità di questa legge consiste nell'essere già molto dettagliata nella descrizione dei soggetti da sostenere e in modalità di sostegno, requisiti e procedure. Si prevedono misure di attuazione, adottate anche ricorrendo alla Conferenza dei servizi, ma le indicazioni essenziali sono contenute nella legge e sono state considerate nei diversi campi di questa analisi. Sono inoltre state aggiornate nel tempo con emendamenti a tutto il 2020. Rimandiamo agli articoli qui segnalati per una visione di insieme.</p>
REGIONE	EMILIA-ROMAGNA	FRIULI VENEZIA-GIULIA	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE
LEGGE	L.R. 5 luglio 1999 n. 13	L.R. 11 agosto 2014 , n. 16	L.R. 29 Dicembre 2014, n. 15	L.R. 31 ottobre 2006, n. 34	Legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25	L.R. 3 aprile 2009, n.11
9. ASPETTI TECNICI	nessun riferimento	<p>TITOLO IV (Norme finali)</p> <p>CAPO I (Norme finali)</p> <p>Art. 32 ante (Integrazioni nei procedimenti in materia di cultura)</p> <p>Art. 32 (Rendicontazione spese fino all'ammontare dell'incentivo concesso)</p> <p>Art. 32 bis (Acconto degli incentivi)</p> <p>Nelle norme finali sono elencati gli aspetti tecnici della legge (documenti da allegare, modalità di rendicontazione, acconto degli incentivi).</p> <p>Ricordando che le disposizioni esecutive sono demandate a una serie di regolamenti, per eventuali approfondimenti citiamo i più rilevanti e attinenti alle tematiche dello spettacolo dal vivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 16 agosto 2017 n. 191 adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali; - 2 gennaio 2017 n. 8 finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della fondazione teatro lirico giuseppe verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche; - 7 dicembre 2016 n. 2387 Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà; - 18 ottobre 2016 n. 199 Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri di produzione e ospitalità, dei teatri di ospitalità, dei teatri di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali; - 1 febbraio 2016 n. 19 Regolamento che disciplina il finanziamento annuo all'Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia; - 5 giugno 2015 n. 112 Regolamento in materia di concessione e di liquidazione di incentivi a sostegno di teatro amatoriale, folclore, cori e bande; - 13 febbraio 2015 n. 33 Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali - 4 febbraio 2015 n. 21 Regolamento in materia di anticipazioni di cassa degli incentivi statali alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste, ai teatri nazionali, ai teatri di rilevante interesse culturale, alle imprese di produzione teatrale e ai centri di produzione teatrale; 	<p>CAPO V (Disposizioni finali, transitorie, abrogative e finanziarie)</p> <p>Art. 19 (Clausola valutativa)</p> <p>Art. 21 (Disposizioni transitorie)</p> <p>La Regione individua, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cultura e previa acquisizione del parere della commissione consiliare permanente competente in materia di cultura, le risorse da assegnare e gli interventi da realizzare nell'anno di riferimento, indicando beneficiari, tempi di realizzazione, modalità di concessione dei contributi</p>	<p>CAPO III (Disposizioni finali e transitorie)</p> <p>Art. 12. (Norma transitoria)</p> <p>Si prevede l'Abrogazione di norme e una Norma transitoria</p>	<p>TITOLO IX (Disposizioni finali e transitorie)</p> <p>Art. 40 (Sperimentazione)</p> <p>Art. 41 (Clausola valutativa)</p> <p>(Inseriamo in questo campo due articoli che riguardano soprattutto il monitoraggio)</p> <p>Le politiche previste dalla presente legge possono comportare interventi sperimentali, attuati con l'impiego di metodi analitici, secondo i più alti standard internazionali.</p> <p>Il Consiglio regionale valuta l'attuazione e i risultati sulla base di una relazione della Giunta predisposta entro il 30 giugno che documenti lo stato di attuazione del programma, il grado di raggiungimento degli obiettivi, le eventuali criticità e dia riscontro a specifici temi e quesiti posti dal Consiglio regionale e alle proposte della competente commissione consiliare. E di una sintesi dei lavori dei tavoli della cultura.</p>	<p>Art. 14 (Norme transitorie e finali)</p> <p>La legge è attuata in base ai principi relativi alle Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese e i contributi sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.</p>

REGIONE	MOLISE	PIEMONTE	PUGLIA	SARDEGNA	SICILIA
LEGGE	L.R. 12 gennaio 2000, n.5	L.R. 1 agosto 2018 n.11	L.R. 29 aprile 2004, n. 6	L.R. 6 dicembre 2006, n.18	L.R. 5 dicembre 2007, n. 25
9. ASPETTI TECNICI	nessun riferimento	<p>TITOLO III (Disposizioni Finali, transitorie e finanziarie) CAPO I (Disposizioni di rinvio, modificative, valutative e transitorie) Art. 42 (Clausola valutativa)</p> <p>La Giunta regionale rende conto al Consiglio delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti. La Giunta regionale, decorso un anno dall'entrata in vigore della legge e con periodicità annuale, presenta una relazione contenente: lo stato di attuazione del Programma triennale della cultura; le modalità organizzative per la gestione degli interventi, e le risorse finanziarie erogate; una descrizione dello stato di attuazione della legge e delle eventuali criticità.</p>	<p>Art. 13 (Esecuzione) Art. 14 (Disciplina transitoria delle attività culturali). Art. 15 (Norma transitoria) Art. 16 (Abrogazione).</p> <p>Modalità e le procedure sono disciplinate dal regolamento predisposto della Giunta regionale Che è quindi lo strumento di attuazione della Legge Altri articoli disciplinano aspetti procedurali.</p>	<p>Art. 11 (Abrogazione di norme)</p> <p>L'entrata in vigore della presente normativa ha abrogato tutte le norme precedentemente in vigore.</p>	<p>Nel 2015 il capitolo della legge di stabilità regionale che finanzia il settore dello spettacolo dal vivo normato dalla presente legge viene sostenuto attraverso il FONDO UNICO REGIONALE PER LO SPETTACOLO, attraverso il quale la Regione sostiene oltre alla presente legge, anche la legge 44 del 1988 per la Musica e le fondazioni e i teatri a partecipazione pubblica, per una parte di attività.</p>
REGIONE	TOSCANA	TRENTO	UMBRIA	VALLE D'AOSTA	VENETO
LEGGE	L.R. 25 febbraio 2010, n. 21 <i>con emendamenti al 18/12/2019</i>	Legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 <i>con le modifiche introdotte da Legge Provinciale 21 novembre 2022, n. 15</i>	L.R. 6 agosto 2004, n. 17	L.R. 19 dicembre 1997, n. 45	Legge regionale 16 maggio 2019, n. 17
9. ASPETTI TECNICI	<p>TITOLO V (Disposizioni finali e transitorie) Art. 53 Regolamento di attuazione</p> <p>Fondamentale per l'attuazione della legge il regolamento, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore, che "nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e sentite le associazioni rappresentative degli enti locali e delle parti sociali" disciplina molti degli aspetti trattati. Il regolamento riguarda i particolare n) i requisiti, le modalità e i termini per l'accreditamento degli organismi di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo di cui all'articolo 36; o) i requisiti per la composizione e le modalità di organizzazione e funzionamento della Commissione regionale per lo spettacolo dal vivo di cui all'articolo 37; p) i criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti nel settore dello spettacolo di cui all'articolo 40, comma 1; q) la composizione ed il funzionamento del nucleo di valutazione di cui all'articolo 40, comma 3;</p>	<p>CAPO VII (Disposizioni finanziarie, transitorie e abrogazioni) Art. 32 (Regolamenti di esecuzione)</p> <p>"Con regolamenti sono emanate le norme di esecuzione di questa legge" La legge contiene infine Disposizioni finanziarie, transitorie e abrogazioni (si rimanda all'articolo per approfondimenti)</p>	nessun riferimento	<p>Art. 6 (Domande di contributo) Art. 7 (Criteri per l'erogazione dei contributi) Art. 8 (Erogazione dei contributi) Art. 9 (Utilizzazione dei contributi) Art. 15 (Abrogazioni) Art. 16 (Disposizioni transitorie)</p> <p>I contributi possono essere richiesti con domanda alla struttura regionale competente. La legge prevede un provvedimento di Giunta con indicazione della data e della documentazione richiesta. Un articolo è dedicato ai i parametri cui dovrà attenersi la commissione per la definizione del piano di riparto, in particolare si indicano le percentuali massime dello stanziamento di bilancio in rapporto alle destinazioni: fin al 90% per spese di gestione, produzione e distribuzione delle compagnie professionali, fino al 25% per progetti coordinati fra le compagnie, fino al 10% per le attività amatoriali, fino al 10 per l'organizzazione di corsi. Le compagnie devono documentare l'attività svolta e fornire indicazioni artistiche e organizzative precise per le nuove produzioni ed i riallestimenti (regia, interpreti, collaborazioni artistiche, costi e numero di repliche previste). Il contributo è determinato con riguardo in particolare ai costi del personale artistico e tecnico, ai costi di produzione, allestimento, circuitazione e gestione, all'utilizzo di elementi locali e alla valutazione relativa ai risultati artistici. Il contributo non può sperare il 70% delle spese documentate e è erogato i due rate, la prima -del 70%, all'approvazione del piano. Al termine dell'attività i beneficiari devono relazionare e dimostrare l'uso appropriato del contributo che può essere eventualmente revocato con provvedimento del dirigente della struttura competente.</p>	<p>TITOLO III (Disposizioni transitorie e finali) Art. 39 (Norme attuative e transitorie)</p> <p>Vengono previste delle norme attuative e transitorie per l'applicazione della legge, con la quale si intende rinnovare l'apparato normativo per la cultura veneta, abrogando circa una quarantina di leggi precedenti.</p>